



COMUNE DI VALSINNI

(Provincia di Matera)

Via Sicilia, 16 C.A.P. 75029 Tel. 0835-818038 Fax 0835-817714 C.F./P. IVA 00315220772

DECRETO

N. 04 DEL 18.06.2020

Oggetto: MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E DI SOSTEGNO ECONOMICO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

IL SINDACO

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica, ed in particolare l'art. 32, che dispone "... sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, con la quale l'epidemia Covid-19 è stata valutata di sanità pubblica internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti legge succedutisi in questo periodo emergenziale:

- decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica la COVID-19*», convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 13;
- decreto-legge 02 marzo 2020, n. 9, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica la COVID-19*»;
- decreto-legge 08 marzo 2020, n. 11 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica la COVID-19*»;
- decreto-legge 09 marzo 2020, n. 14 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica la COVID-19*»;
- decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica la COVID-19*», convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27;
- decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica la COVID-19*», convertito in legge 22.05.2020, n. 35;
- decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 22.05.2020, n. 35, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica la COVID-19*»;
- decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante «*Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19*»;
- decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visti i seguenti DPCM:

- Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 06, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», unitamente ai relativi allegati (in particolare l'allegato 17 inerenti «*Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni del 16 maggio 2020*»);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Preso atto in particolare che:

- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*», ove si stabilisce che «*In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*»;
- l'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18, che prevede: «*1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali*

modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;

Premesso che l'emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019 impone a molte amministrazioni pubbliche l'adozione di misure organizzative temporanee in grado di "governare" l'emergenza sanitaria in corso;

Ritenuto necessario ed opportuno adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori consiliari, quali la partecipazione a distanza con possibilità dei componenti dei collegi e del Segretario Comunale di partecipare a distanza alle sedute delle stesse, nel rispetto del metodo collegiale;

Dato atto che questa Amministrazione non è dotata di un Regolamento che disciplini le sedute di Consiglio Comunale in modalità di videoconferenza;

Considerato che si rende necessario disciplinare in modo più compiuto la fattispecie, adottando nuove disposizioni in materia;

Ritenuto di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del consiglio Comunale per le motivazioni di cui alle norme citate, per tutta la durata dell'emergenza, in relazione alle esigenze di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione;

Per quanto esposto;

DECRETA

1. DI APPROVARE la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 1, del D.L. 17.03.2020, n. 18, le seguenti modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale:
 - la modalità in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio Comunale;
 - in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line, Skipe, videochiamata WhatsApp, ecc.) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
 - la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, pertanto, la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;
 - la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
 - al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione, sistema Skipe, videochiamata WhatsApp;
 - per le sedute del Consiglio Comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei Consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente;
 - allo stato non è tecnicamente possibile garantire la diretta della videoconferenza, stanti le ridotte dotazioni informatiche dell'Ente, riservandosi di attivare in seguito un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento;
 - la pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale può essere sospesa, ovvero solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario Comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi;
 - ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare

risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;

- la presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio Comunale almeno 24 ore prima dell'ora del collegamento per consentire l'invio a tutti i componenti del Consiglio Comunale;
 - il Segretario Comunale attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale, compreso al momento del voto per coloro che sono collegati via telematica, in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
 - la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge;
 - la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una e-mail o pec all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale, in mancanza da quello assegnato dall'Amministrazione, salvo diversa determinazione a livello di regolamento consiliare;
 - le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;
 - la seduta può avvenire solo in videoconferenza, anche senza alcun componente presso la sede dell'Amministrazione, ed – in ogni caso – tale modalità viene indicata nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio Comunale;
 - al termine della votazione il Presidente dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori e la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;
 - la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza;
 - la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza;
 - la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
 - in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Comunale, o del suo vicario, e secondo le modalità sopra indicate;
 - alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori;
 - qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario comunale o il suo vicario, non si procede con le modalità della videoconferenza;
3. DI DARE MANDATO al Servizio competente di provvedere agli eventuali adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al punto 2;
 4. DI ASSICURARE la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico dell'Ente per 15 giorni continui e consecutivi e sul sito *internet* istituzionale;
 5. DI TRASMETTERE il presente atto al Segretario Comunale, alle Posizioni Organizzative, ai Consiglieri Comunali e agli Assessori, nonché alla Stazione dei Carabinieri di Valsinni (MT);
 6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere attuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;
 7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato quale misura di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 e ha validità dal giorno della sua adozione e scadenza alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020.

Il Sindaco

Gaetano Celano

